

della stipulazione del contratto per la riduzione del mutuo dall'ammontare originario a quello della spesa realmente sostenuta; all'altra parte, anche l'U.N.A. ha convenienza ad aderire alla richiesta della Cooperativa per evitare le spese di amministrazioni inerenti e conseguenti alla riduzione, spese non del tutto ripetibili dalla stessa Cooperativa -

L'accoglimento della richiesta della Cooperativa mutuataria non altererebbe comunque il rapporto di garanzia originariamente instaurato in quanto la Cooperativa medesima ha già rimborsato una quota di £ 1.078.798= in conto del capitale mutuatato che, alla data del 30 giugno 1958, risultava ridotto, in base al regolare svolgimento del piano di ammortamento, a £ 68.921.202=.

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione del Servizio Affari Patrimoniali Immobiliari, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di Amministrazione per le decisioni di sua competenza.